



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



La Fondazione Italiana del Notariato e il Consiglio Nazionale del Notariato, considerato l'interesse suscitato dai cinque seminari tenuti a Torino, Verona, Roma, Bari e Palermo nel corso del primo semestre del 2015, coordinati da Roberto Barone, e ritenuta l'utilità di fornire ai notai un primo strumento operativo nell'approccio ad una materia nuova e complessa che impone il contatto diretto con le norme comunitarie, hanno ritenuto di predisporre un primo breve documento che possa facilitare per la redazione del Certificato Successorio Europeo (CSE), introdotto dal Regolamento UE n. 650/2012.

Il testo si presenta nella forma di quesiti seguiti da brevi risposte ed è frutto del lavoro dei colleghi che si sono occupati dei diversi aspetti della materia nel corso dei cinque seminari detti.

Come è noto, l'art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", ha previsto come autorità competente al rilascio del CSE in Italia il notaio, per il quale si apre così una sfida di non poco conto in una materia nella quale gli è generalmente riconosciuta una profonda competenza.

Le novità apportate dal regolamento europeo non sono poche e potranno anche apparire non tutte familiari per il nostro sistema, ma la sfida va accolta se si vuole dimostrare che la professionalità del notaio sa stare al passo con i tempi e le sempre mutevoli esigenze dei cittadini.

I primi spunti contenuti nel testo che viene qui presentato non mancheranno di suscitare nei lettori altre e sicuramente più approfondite riflessioni, sulle quali sarà certamente interessante ed utile ritornare assieme nel prossimo futuro.

INTRODUZIONE

(Domenico Damascelli)

Il Capo VII costituisce la parte più innovativa del Regolamento UE n. 650/2012: esso istituisce il c.d. Certificato successorio europeo (d'ora innanzi, per brevità, CSE), concepito come uno strumento che – senza necessità di alcun procedimento di exequatur (v. art. 69, par. 1) – può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (i quali, a norma dell'art. 65, par. 1, sono anche gli unici soggetti che possono chiederlo) per fare valere la loro qualità e per esercitare i rispettivi diritti, poteri e facoltà (v. art. 63, par. 1) in uno Stato membro diverso da quello di rilascio (v. art. 62).

La risposta a un buon numero di domande poste dal presente vademecum richiede di sciogliere la questione della natura giuridica del nuovo strumento la cui disciplina, pur avendo tratto ispirazione da modelli noti a vari ordinamenti nazionali, presenta indubbia originalità.

Nonostante l'opinione espressa da taluni tra i primi commentatori, va respinta la tentazione di assimilare il CSE a una «decisione» (quale definita all'art. 1, par. 1, lett. g) o a un atto pubblico (quale definito all'art. 1, par. 1, lett. i).

Una pluralità di indici normativi milita in tal senso.

Innanzitutto, il regolamento dedica alla circolazione nello spazio giudiziario europeo di decisioni e atti pubblici una disciplina completa e autonoma (si vedano, precisamente, il Capo IV dedicato al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni e, rispettivamente, il Capo V che si occupa dell'accettazione e dell'esecutività degli atti pubblici), già con questo evidenziando la loro alterità rispetto al CSE.

Tale alterità risulta, poi, confermata da numerose disposizioni di dettaglio.

Si pensi, ad esempio, all'art. 67, par. 1, comma 2, lett. a, che obbligando l'autorità di rilascio del CSE ad astenersi dalla sua emissione quando «gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione», decreta l'inidoneità funzionale del CSE a regolare una controversia, dovendosi intendere che quest'ultima può trovare composizione solo dinanzi all'organo giurisdizionale competente ai sensi del Capo II del regolamento.

Inoltre, la diversità e, in qualche modo, la subalternità del CSE rispetto ai provvedimenti giurisdizionali sono testimoniate dalla disposizione che ne impedisce il rilascio quando esso non sarebbe «conforme a una decisione riguardante gli [...] elementi» da certificare (art. 67, par. 1, comma 2, lett. b) e da quella che ne prevede la modifica o la revoca «ove sia stato accertato» — deve ritenersi, in primo luogo, attraverso una decisione — «che il certificato o singoli elementi di esso non corrispond[ono] al vero» (art. 71, par. 2).

D'altro canto, la differenza tra atti pubblici e CSE si coglie sul piano della disciplina della loro impugnazione; infatti, mentre a paralizzare gli effetti probatori dei primi è sufficiente la mera proposizione di una qualsiasi contestazione a essi relativa (v. art. 59, par. 2 e 3), la presunzione legale di corrispondenza alla realtà degli elementi contenuti nel CSE, posta dall'art. 69, § 2, può essere vinta solo ove colui contro il quale il CSE è esibito ne ottenga una modifica o revoca ai sensi dell'art. 71, par. 2.

Anche l'indicazione fatta dal regolamento dei requisiti che deve rivestire l'autorità di rilascio del certificato risulta coerente con quanto detto finora. Secondo l'art. 64, infatti, la competenza al rilascio del certificato può essere attribuita dagli Stati membri, indifferentemente a «un organo giurisdizionale» o ad «altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione». Da tale disposizione si trae una duplice indicazione. Da un lato — posto che, nel contesto del regolamento, le decisioni sono atti propri degli organi giurisdizionali (si veda il citato art. 1, par. 1, lett. g) — la possibilità di attribuire la competenza al rilascio del CSE a soggetti diversi da questi ultimi costituisce elemento sufficiente per concludere che il CSE non riveste la natura di decisione; dall'altro lato, non avendo il legislatore europeo disposto che, in alternativa agli organi giurisdizionali, l'autorità competente al rilascio

del CSE debba essere necessariamente individuata nei notai – potendo, come detto, gli Stati membri investire una qualsiasi delle autorità (pubbliche) che operano in campo successorio – risulta confermato che al CSE non può essere attribuita nemmeno la natura di atto notarile (o, seguendo la terminologia del citato art. 1, par. 1, lett. g, di atto pubblico).

Ulteriori conferme si ricavano indagando il procedimento di rilascio del CSE.

Esso appare assimilabile a quelli che, nel nostro diritto processuale, sono definiti di volontaria giurisdizione, i quali risultano caratterizzati dalla circostanza di non presupporre l'esistenza di un illecito (cioè l'inadempimento di un dovere imposto dalla legge e la conseguente lesione del corrispondente diritto soggettivo) e di terminare con un provvedimento, sempre revocabile e modificabile, all'esito di un'attività che dalla dottrina viene definita «a basso titolo formale», in cui operano in modo attenuato il principio del contraddittorio e il principio dispositivo e si atteggiavano in modo peculiare le regole sull'ammissibilità e sull'assunzione delle prove.

Ebbene, se è vero che, nel nostro ordinamento, la competenza in materia di volontaria giurisdizione è normalmente attribuita al giudice, tale attribuzione non rappresenta un carattere necessario e indefettibile, essendo concepibile che l'"amministrazione" dei diritti privati a cui tali procedimenti sono diretti possa essere affidata a soggetti diversi dal giudice, purché dotati dei requisiti (terzietà e imparzialità) che li fanno idonei alla valutazione dell'opportunità dell'emissione delle misure di cui sono richiesti.

A questo punto, ci sono elementi sufficienti per escludere che il CSE sia un provvedimento giurisdizionale o un atto notarile e per concludere che esso sia un atto sui generis (se si vuole qualificato come "pubblico" onde significarne la provenienza da un'autorità pubblica) disciplinato direttamente e, almeno tendenzialmente, in maniera esaustiva dal diritto dell'Unione europea.

Ciò non toglie che, allo scopo di riempire le lacune della disciplina comunitaria (o, meglio, della normativa nazionale di esecuzione che tali lacune avrebbe dovuto colmare) è possibile fare applicazione della normativa che presiede alla disciplina dell'attività dell'autorità a cui, nello Stato membro in considerazione, è attribuita la competenza al rilascio del CSE o, più in generale, alla disciplina dei procedimenti che, nel medesimo Stato, hanno natura assimilabile a quello al cui esito è emanato il CSE.

Tale canone interpretativo si rivela particolarmente significativo per l'Italia, dove l'attribuzione al notaio della competenza al rilascio del CSE è avvenuta per il tramite dell'asciutta norma contenuta nell'art. 32 della l. 30 ottobre 2014, n. 161 (c.d. Legge europea 2013-bis).

In primo luogo deve ritenersi che, nel silenzio del legislatore e in applicazione di siffatto canone interpretativo, l'obbligo imposto all'autorità di rilascio dall'art. 70, § 1, debba essere assolto mediante l'iscrizione del CSE nel repertorio degli atti tra vivi del notaio e la sua conservazione nella raccolta dei medesimi atti, ai sensi degli artt. 61 e 62, l. 16 febbraio 1913, n. 89 (mentre è, invece, da escludere che l'applicazione della legge notarile possa andare oltre le disposizioni appena citate; in particolare, è da escludere che al CSE possano applicarsi le regole formali dettate dall'art. 51, l. n. 89/1913, oltre che per il motivo, ormai chiaro, che il CSE non è un atto notarile, per l'ulteriore decisiva

ragione che, in forza dell'art. 67, par. 1, esso deve essere obbligatoriamente rilasciato secondo il modulo V allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014).

Infine, la natura del procedimento che presiede al rilascio del CSE orienta la soluzione di taluni problemi fiscali: in particolare, appare plausibile ritenere che il richiedente debba versare il contributo unificato, nella misura di euro 98 dovuta per i procedimenti di volontaria giurisdizione (v. art. 13, comma 1, lett. b, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), e che il CSE sia esente da registrazione in modo assoluto ai sensi dell'art. 2 Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

1. VERIFICA DELLA COMPETENZA PER IL RILASCIO

(Dario Restuccia)

1.1. Quando il notaio italiano è competente a rilasciare il certificato successorio europeo?

Il notaio italiano sarà competente a rilasciare il CSE quando il defunto aveva la residenza abituale in Italia ovvero quando lo stesso ha scelto la legge italiana, o ancora nelle ipotesi previste dagli artt. 10 e 11 del Regolamento.

1.2. In quali circostanze sussiste la competenza ex art. 10 Reg.?

La competenza sussidiaria di cui all'art. 10 si fonda sulla presenza di beni ereditari in uno Stato membro. Infatti, se al momento della morte il defunto non aveva la propria residenza abituale in uno Stato membro, è prevista una competenza sussidiaria della autorità dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari quando il defunto era anche cittadino di quello Stato o, in mancanza, aveva la propria precedente residenza abituale in quello Stato purché, in questo ultimo caso, non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale precedente residenza abituale.

Di difficile interpretazione è il paragrafo 2 dell'art. 10, il quale prevede che comunque le autorità dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari siano competenti al rilascio del CSE se nessun organo è competente ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo. Tale previsione appare di difficile concreta applicazione in materia di rilascio del CSE che, ai sensi dell'art. 62, può essere richiesto solo per essere utilizzato in uno Stato membro diverso da quello di rilascio.

1.3. In quali circostanze sussiste la competenza ex art. 11 Reg.?

L'art. 11 prevede il caso del *forum necessitatis*. Questo criterio eccezionale è destinato ad operare quando non sia possibile determinare la competenza delle autorità di nessuno Stato membro.

I requisiti che devono coesistere per l'utilizzo di questa ipotesi sono due: un collegamento sufficiente della vicenda successoria con un determinato Stato membro e la circostanza che il procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la successione ha uno stretto collegamento (ad esempio per la presenza di eventi bellici, come illustrato dal considerando 31).

La previsione appare di difficile concreta applicazione in materia di rilascio del CSE che, come già detto, ai sensi dell'art. 62, può essere richiesto solo per essere utilizzato in uno Stato membro diverso da quello di rilascio.

1.4. Quali elementi devono essere tenuti in considerazione per accertare la residenza abituale del defunto?

La nozione di "residenza abituale" (non definita da alcun articolo del Regolamento) è frequente negli strumenti convenzionali di diritto internazionale privato, mira ad individuare il centro della vita del defunto, tenendo conto della localizzazione preponderante dei suoi interessi di ordine personale, familiare, professionale ed economico, nonché, come è precisato dal considerando 23, effettuando «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso».

La residenza abituale è un concetto del tutto autonomo, diverso rispetto a quello di residenza anagrafica. Il notaio, in altri termini, dovrà verificare non solo dove il defunto era residente (dal punto di vista anagrafico), ma anche, ad esempio, dove lavorava, dove la famiglia viveva, dove veniva versato il suo stipendio, dove erano localizzati i suoi rapporti obbligatori debito/credito ecc.).

1.5. Nel caso in cui il notaio venga richiesto del rilascio di un CSE come fa ad accertarsi che il defunto aveva la residenza abituale in Italia?

Il Regolamento prevede che il notaio debba verificare le informazioni e le dichiarazioni ed i documenti forniti dal richiedente. Se non li ritiene sufficienti invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che egli reputa necessarie (art. 66).

1.6. Qualora, in un momento successivo, si accertasse che il defunto non aveva la residenza abituale in Italia, il notaio che ha rilasciato il CSE può essere giudicato responsabile?

No, in nessun caso può essere il notaio considerato responsabile se dimostra di aver svolto la sua attività di indagine con diligenza.

1.7. È possibile, quando la competenza del notaio italiano sussiste in virtù della residenza abituale del defunto in Italia, spogliarsi della competenza in favore dell'autorità dello Stato membro della legge scelta?

No, questa facoltà non è riconosciuta al notaio che emette il CSE, ma è prevista solo per l'organo giurisdizionale, il quale potrà dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione (art. 6).

1.8. La legge italiana può essere scelta da chiunque?

No, la legge italiana può essere scelta solo da chi è cittadino italiano o comunque possiede, tra più cittadinanze, anche quella italiana (art. 22).

1.9. Come può essere fatta la scelta della legge applicabile?

La scelta della legge applicabile deve essere contenuta in modo espresso in una disposizione a causa di morte, ma può anche essere desunta dalle clausole della disposizione (art. 22, par. 2). Se la disposizione per causa di morte è stata fatta prima del 17 agosto 2015 e secondo quanto previsto dalla legge che l'interessato avrebbe potuto scegliere seguendo le norme previste dal Regolamento, si presume che tale legge sia stata scelta come legge applicabile all'intera successione (art. 83, par. 4).

Le regole per stabilire di validità ed efficacia delle disposizioni a causa di morte sono quelle previste dagli artt. 23, par. 2 e 27.

1.10. Se il defunto ha scelto quale legge applicabile la legge italiana, occorrono formalità particolari per fondare la competenza del notaio italiano?

Ovviamente il testamento o il documento contenente le disposizioni testamentarie da cui si desume la scelta della legge applicabile devono essere validi ed efficaci e pertanto, ad esempio, un testamento dovrà avere adempiuto a tutte le eventuali formalità richiesta dalla legge ad esso applicabile per la sua concreta utilizzazione (ad esempio la sua pubblicazione, nei casi nei quali sia applicabile la legge italiana).

2. VERIFICA DEI REQUISITI DEI RICHIEDENTI

(Valentina Crescimanno e Dario Restuccia)

2.1. Quali sono i soggetti legittimati a presentare la richiesta di CSE?

Gli eredi, i legatari che vantano diritti diretti sulla successione, gli esecutori testamentari o gli amministratori dell'eredità, che hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità, in un altro Stato membro (art. 63, par. 1, e art. 65, par. 1).

2.2. Il CSE può essere richiesto da altri soggetti?

No, il CSE può essere richiesto solo dai soggetti indicati al punto 2.1.

2.3. Occorre che il richiedente rivesta una delle esposte qualità sulla base della legge applicabile alla successione? I soggetti richiedenti devono dare dimostrazione della propria qualità secondo le modalità previste dalla legge applicabile?

Sì, il riferimento è certamente alla legge applicabile alla successione, ma il richiedente deve indicare nella domanda gli elementi su cui si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario, il diritto a dare esecuzione al testamento del defunto, il diritto di amministrare l'eredità.

Unitamente alla domanda sono forniti tutti i documenti pertinenti (in originale o in copia autentica), con facoltà comunque del notaio di accettare altri mezzi di prova nel caso in cui il richiedente non sia in grado di produrre copie

autentiche dei documenti, così come lo stesso notaio può sempre chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 66).

2.4. Se è applicabile la legge italiana, occorre l'accettazione espressa dell'eredità?

Non necessariamente; è infatti possibile che il certificato sia richiesto dal chiamato che non ha ancora accettato l'eredità e senza che la richiesta comporti accettazione. Qualora invece il richiedente chieda il CSE in qualità di erede, dovrà preventivamente espressamente accettare l'eredità (accettazione che, ai sensi dell'art. 475 c.c., può essere contenuta in un atto pubblico o in una semplice scrittura privata e quindi anche nella stessa domanda di rilascio).

2.5. Chi è l'amministratore dell'eredità?

Con il termine amministratore dell'eredità deve intendersi il curatore dell'eredità giacente, l'esecutore testamentario o il chiamato all'eredità che non intende ancora accettare ma che vuole esercitare i poteri di cui all'art. 460 c.c., o semplicemente richiede il CSE per poter riuscire ad avere esatta contezza del patrimonio del *de cuius*.

Nel caso in cui il CSE sia richiesto dal curatore dell'eredità giacente il notaio ne accerterà la legittimazione:

- richiedendo copia del decreto di nomina emesso dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
- verificando l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina per estratto e la successiva iscrizione nel registro delle successioni.

In questa ipotesi il certificato viene richiesto per far valere la qualità di amministratore ed in particolare per dimostrare e conseguentemente esercitare, in altro Stato membro, i poteri di amministrare l'eredità. Il notaio deve essere quindi in grado, sulla base degli elementi sopra indicati, non solo di accertare la qualità ma anche di certificare e precisare i poteri ad essa connessi.

Per la verifica della legittimazione dell'esecutore testamentario, il notaio dovrà accertare:

- che il richiedente sia stato nominato esecutore testamentario e che la nomina sia fatta in un testamento;
- che l'esecutore testamentario abbia accettato la nomina nelle forme prescritte dalla legge (dichiarazione di accettazione da rendersi presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e successiva annotazione nel registro delle successioni).

In questo caso il CSE viene richiesto per dimostrare che la persona indicata nel certificato come esecutore testamentario ha i poteri di dare esecuzione al testamento, ed in quale misura lo può fare. Il notaio dovrà pertanto verificare che vi siano disposizioni testamentarie da eseguire, accertando se i poteri dell'esecutore riguardano l'intera eredità, quote di essa o singoli beni; quali siano tali poteri; quale la loro ampiezza; quali gli obblighi ed i doveri e le eventuali restrizioni.

2.6. Qualunque legatario può richiedere il CSE?

Nonostante l'art. 63 faccia riferimento soltanto ai legatari che vantano "diritti diretti" sulla successione, deve ritenersi che il CSE possa essere richiesto anche dal legatario cd. *per damnationem* (legato obbligatorio).

Per entrambe le ipotesi, il notaio dovrà accertare che il richiedente sia beneficiario di una disposizione a titolo particolare, contenuta in un testamento e che il testamento sia stato pubblicato (o sia stato seguito dagli adempimenti richiesti per la sua efficacia secondo la legge ad esso applicabile).

2.7. Possono i creditori richiedere il CSE?

No, né i creditori dell'eredità né quelli dell'erede possono richiedere il CSE.

2.8. Possono i legittimari interamente pretermessi richiedere il CSE?

No, il legittimario interamente pretermesso deve prima esperire l'azione di riduzione e, una volta accolta questa con sentenza passata in giudicato, potrà chiedere il CSE quale erede.

Allo stesso modo non sono ammessi a richiedere il certificato i soggetti che possono vantare indirettamente diritti sull'eredità, quali chiamati in subordine, eredi sotto condizione sospensiva, ecc.

2.9. Se dal testamento risulta la totale pretermissione di un legittimario, il notaio potrà comunque rilasciare il CSE?

Sì, ma dovrà rifiutare il rilascio del CSE quando gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione (art. 67, par. 1, secondo co., lett. a). Si può trattare di contestazioni già fatte valere in sede contenziosa o direttamente rivolte all'autorità di rilascio che deve adottare tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell'eredità già della richiesta del certificato: è tale informazione che certamente costituisce la base per eventuali osservazioni o contestazioni da parte di altri soggetti diversi dal richiedente.

2.10. Che cosa succede se l'erede è un minore o un interdetto?

La richiesta dovrà essere effettuata dal genitore o dal tutore, dopo l'accettazione beneficiata, ed è da considerare atto di ordinaria amministrazione.

2.11. Se il richiedente è un inabilitato o un minore emancipato?

In tali ipotesi la richiesta potrà essere effettuata direttamente dallo stesso.

2.12. Se il richiedente è beneficiario di amministratore di sostegno?

La richiesta potrà essere effettuata direttamente dal beneficiario, salvo che nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sia previsto diversamente.

2.13. Se il richiedente è una società?

In tal caso sarà il legale rappresentante a richiedere il certificato, nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione.

2.14. È possibile richiedere, e rilasciare, un certificato successorio europeo parziale?

Si deve ritenere legittima la richiesta, ed il conseguente rilascio, di un certificato parziale che si limiti ad attestare alcuni elementi (ad esempio un legato). Il CSE non dovrà necessariamente elencare i dati di tutti gli eredi o di tutti i beneficiari di singole disposizioni testamentarie a titolo particolare, potendosi anche limitare a certificare la posizione di un solo soggetto.

Il CSE, però, non potrà prescindere dai seguenti elementi:

- individuazione dell'autorità di rilascio;
- generalità del defunto e del richiedente;
- scopo previsto per il certificato;
- fonte della successione (legge o testamento);
- legge applicabile (ed elementi in base ai quali è stata determinata).

3. VERIFICA DELLO SCOPO

(Valentina Crescimanno e Dario Restuccia)

3.1. Che cosa fa il notaio quando riceve una domanda di CSE?

Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica preliminarmente la propria competenza, secondo i criteri generali di cui agli artt. 4 ss.; nello stesso tempo verifica la legittimazione del richiedente (*supra*, punto 2) e lo scopo, come previsto dall'art. 62, ossia che il CSE venga richiesto "per essere utilizzato in altro Stato membro".

3.2. Come documentare il fatto che il CSE è richiesto per essere usato in un altro Stato membro?

Il notaio dovrà verificare lo scopo indicato dal richiedente per ottenere il rilascio del CSE e quindi effettuare un'indagine sulla legittimazione di chi presenta la domanda e sulla necessità di far valere in uno Stato membro diverso da quello di rilascio gli elementi di cui all'art. 63, par. 2.

Sebbene il notaio non sia tenuto a verificare direttamente che la successione presenti elementi di internazionalità, non dovrà ritenere sufficiente la semplice dichiarazione del richiedente, ma dovrà, per quanto possibile, verificare l'esattezza delle informazioni fornite, alla luce degli atti e degli altri mezzi di prova a disposizione.

Qualora dalla documentazione presentata risulti evidente che per la successione in oggetto non sussistono i presupposti di utilizzo di un CSE in un altro Stato membro, il certificato non verrà rilasciato.

4. DOMANDA DI RILASCIO

(Valentina Crescimanno)

4.1. Tutte le informazioni elencate all'art. 65, par. 3, Reg. devono essere indicate nella domanda di CSE?

Saranno indicate nella domanda solo le informazioni necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui si chiede la certificazione,

nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano, appunto, necessarie per il rilascio.

La richiesta di CSE ed il CSE stesso possono anche non riguardare l'intera vicenda successoria, ma solo taluni aspetti di essa o singole posizioni. Dal tenore della norma, infatti, si evince la legittimità della richiesta di un certificato parziale, volto ad attestare solo taluni elementi della vicenda successoria (vedi *supra* punto 2.14.).

Utilizzando il modulo ufficiale di domanda è inoltre possibile immediatamente individuare gli elementi obbligatori, in quanto contrassegnati da asterisco e quelli obbligatori solo in alcuni casi (vedi informazioni contrassegnate da due o tre asterischi nelle note esplicative al modello approvato con Regolamento 1329/2014).

4.2. E' obbligatorio, ai fini della presentazione della richiesta, utilizzare il modulo di domanda di cui al regolamento di esecuzione n. 1329/2014?

No, l'uso del modulo è facoltativo. E' opportuno però che il notaio consigli all'interessato di presentare la richiesta di CSE compilando il modulo ufficiale, al fine di facilitare la raccolta delle informazioni necessarie e la conseguente verifica che il notaio stesso dovrà svolgere.

4.3. La domanda di rilascio può essere arricchita di ulteriori elementi rispetto a quelli indicati nel modello standard?

Sì. L'indicazione di elementi ulteriori, considerati utili ai fini del rilascio del CSE, è prevista nello stesso modello di domanda nella sezione 6.10, quando trattasi di elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nella sezione 4, negli allegati e nella stessa sezione 6, dedicata alle ulteriori informazioni.

Considerazioni analoghe valgono nel caso in cui il richiedente non utilizzi il modello ufficiale di domanda.

4.4. E' opportuno conservare le domande di rilascio?

Sì. Anche se non obbligatorio, è opportuno che il notaio conservi la domanda di rilascio, poiché è la domanda che delimita il campo di verifica del notaio. Solo sugli elementi presenti in questa il notaio esercita poteri/doveri di verifica.

Così, esaminando la domanda conservata, il notaio richiesto del rilascio di una nuova copia autentica di CSE o della proroga del periodo di validità di quella rilasciata, potrà accertare e riscontrare l'eventuale esistenza di elementi nuovi o difformità ostative al rilascio di una nuova copia, rispetto a quanto dichiarato originariamente dal soggetto interessato.

Inoltre, la domanda potrà essere utile al notaio per poter dimostrare, se del caso, di aver svolto l'indagine preliminare al rilascio del CSE, con la diligenza ragionevolmente richiesta dalla sua competenza specifica, affinché nessuna responsabilità gli venga addebitata.

4.5. Quali documenti si allegano alla domanda?

Sono previsti cinque allegati ufficiali da accludere al modello di domanda (modulo IV) approvato con regolamento 1329/2014 ed un elenco di documenti, in originale o in copia autentica, che il richiedente potrà allegare

per dimostrare quanto dichiarato (es. certificato di morte, dichiarazione relativa alla scelta della legge, testamento).

Gli allegati I, II, III, IV e V al modello di domanda sono obbligatori se e nella misura in cui si verifichi taluna delle ipotesi individuate nella sezione III del modello di domanda. Ne consegue che se il richiedente non dovesse utilizzare il modello (il cui uso è facoltativo), il notaio dovrà verificare che tali ipotesi risultino comunque adeguatamente documentate (es.: allegato II, nel caso di richiesta presentata da persone giuridiche).

5. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

(Valentina Crescimanno)

5.1. Quali sono i poteri di istruttoria dell'autorità di rilascio secondo il regolamento e che cosa può fare il notaio quale autorità di rilascio se il richiedente non ha prodotto documenti in originale o in copia autentica?

I poteri di istruttoria del notaio sono indicati dall'art. 66: verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente; effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, nei limiti delle previsioni del diritto nazionale. Il notaio può invitare il richiedente a fornire ulteriori prove che ritiene necessarie.

Lo stesso, quale autorità di rilascio, può decidere altresì di accettare altri mezzi di prova diversi dai documenti in originale o in copia autentica e chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ad esempio, il notaio potrà ritenere di dover utilizzare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine all'inesistenza di litispendenza ai sensi dell'art. 65, par. 3, lett. 1).

Può inoltre, se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procedere all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori.

5.2. Il notaio italiano ha tutti i poteri indicati dal regolamento?

Il regolamento rinvia al diritto nazionale quando prevede che l'autorità di rilascio effettui d'ufficio le indagini necessarie o richieda che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Sul punto appare auspicabile un intervento normativo, volto a regolamentare il potere di indagine del notaio, quale autorità di rilascio del CSE, in quanto attualmente il diritto nazionale non appare attribuire allo stesso poteri specifici ulteriori rispetto alla consultazione dei pubblici registri (come, ad esempio, il registro successioni) ed alla possibilità di accettare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5.3. Il notaio ha il dovere di informare i beneficiari della successione della presentazione di una richiesta di CSE?

Sì. Il notaio ha il dovere di informare i beneficiari della successione; sebbene la norma parli solo dei beneficiari, deve ritenersi che l'autorità di rilascio debba informare della richiesta anche gli esecutori testamentari e gli amministratori

dell'eredità, adottando tutte le misure necessarie. Può inoltre procedere ad annunci pubblici, allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

5.4. Come occorre procedere all'informativa richiesta dall'art. 66, par. 4, primo periodo, Reg.?

Il notaio dovrà informare gli interessati della richiesta di rilascio di un CSE con apposita comunicazione, da effettuarsi con mezzi idonei a provare l'avvenuto ricevimento (quali la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento).

5.5. Come occorre procedere per ordinare l'audizione di cui all'art. 66, par. 4, secondo periodo, Reg.? Come si effettua l'audizione?

Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, il notaio procederà all'audizione degli interessati con invito a comparire dinanzi a sé, da effettuarsi con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento (come la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento). L'avviso dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo in cui l'interessato è invitato a presentarsi.

L'audizione potrà essere effettuata anche in modo informale, in presenza o in audio/videoconferenza, anche in momenti diversi per ciascun interessato; della stessa appare opportuno redigere un processo verbale, da conservare nel fascicolo.

5.6. I soggetti richiesti sono obbligati a presentarsi? Che cosa accade se non si presentano?

La norma non pone obblighi di comparizione né tantomeno sanzioni per la mancata presentazione.

E' in facoltà del notaio reiterare l'invito. Se i soggetti richiesti non si presentano, è opportuno che il notaio rediga apposito verbale, da conservare nel fascicolo, nel quale dia atto della mancata comparizione. Tale circostanza può rappresentare un elemento di valutazione per il notaio, nell'esame complessivo di tutti gli elementi da certificare.

5.7. Come occorre procedere agli annunci pubblici di cui all'art. 66, par. 4, Reg.?

Il notaio potrà procedere ad annunci pubblici, se lo ritiene necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

Nell'attesa della realizzazione di appositi strumenti, quali una sezione dedicata all'interno del sito del CNN o uno spazio *web* specifico, sui quali inserire tali annunci, il notaio potrà rendere nota la richiesta di CSE con i mezzi che ritiene opportuni, ad esempio mediante pubblicazione nell'albo pretorio *online* del luogo di apertura della successione (in quei comuni che consentono la pubblicazione *online* facoltativa). In alternativa, il notaio potrà procedere agli annunci mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5.8. Il notaio è tenuto a verificare informazioni diverse da quelle indicate nella domanda?

No. Il notaio è tenuto a verificare solo le informazioni fornite e/o ad invitare il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie per accertare gli elementi di cui viene richiesta la certificazione. Se poi l'autorità di rilascio dovrà svolgere anche attività di indagine in proprio, al fine della verifica delle informazioni fornite dal richiedente, questa sarà comunque diretta ad accertare solo le informazioni contenute nella richiesta, e non a verificare informazioni ulteriori.

5.9. Come fa il notaio ad acquisire informazioni contenute nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile o in altri registri in cui sono riportati documenti e fatti rilevanti di un altro Stato membro?

Il notaio potrà richiedere all'autorità competente per il rilascio del CSE di un altro Stato membro che gli vengano fornite informazioni contenute nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, sempreché tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale (art. 66, par. 4).

5.10. Quando è possibile rifiutare il rilascio del certificato?

Quando a seguito dell'istruttoria non è stato comunque possibile accertare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione; quando gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione (perché ad esempio è pendente una causa relativa alla validità di un testamento) o quando il certificato è in contrasto con una decisione riguardante gli stessi elementi (art. 67).

6. RILASCIO DEL CERTIFICATO

(Giovanni Liotta e Carlo Alberto Marcoz)

6.1. Come si redige il CSE?

Il CSE deve essere redatto, senza indugio, utilizzando esclusivamente il modulo previsto dall'art. 67 e stabilito quale allegato 5 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014. L'utilizzo del modulo consente la rapida circolazione e la comprensione del documento in tutti i Paesi.

La disciplina relativa alla redazione del CSE è interamente contenuta nel Regolamento e quindi allo stesso non si applicano gli articoli della Legge Notarile relativi alla redazione degli atti.

E' lo stesso modulo ad indicare quali sono le informazioni obbligatorie e quali sono facoltative, prevedendo l'utilizzo di allegati, ove necessari.

E' possibile rilasciare un CSE che contenga soltanto alcune delle informazioni facoltative, in conformità alla domanda effettuata dal richiedente.

6.2. Il CSE va messo a repertorio?

In assenza di norme specifiche, utilizzando il sistema di conservazione esistente del notariato (analogico o digitale - si veda il punto 7), il CSE va

messo a repertorio e a raccolta, con la relativa numerazione, che può ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 68, lett. b) ("numero di riferimento del fascicolo").

L'onorario repertoriale è quello stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 14 del Decreto ministeriale numero 265/2012 (euro 46,00).

6.3. Una volta emesso il CSE è necessario informare i beneficiari?

Sì, l'art. 67 prescrive che il notaio adotti tutte le misure necessarie per informare i beneficiari (individuati al momento della presentazione della domanda) dell'emissione del certificato; l'informativa andrà effettuata con modalità idonee a garantire prova dell'avvenuta ricezione.

6.4. Il CSE è soggetto a tassazione?

Non vi sono norme specifiche in materia; in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli Uffici interessati, si può ritenere che il certificato sia soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 11, Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986, mediante Modello Unico Informatico, ed assoggettato all'imposta di bollo di euro 45,00.

Tuttavia, stante la natura del certificato e la previsione del ricorso mediante reclamo davanti al Tribunale (con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 739 c.p.c.), il procedimento di rilascio potrebbe, anche dal punto di vista fiscale, essere assimilato ad un procedimento di volontaria giurisdizione, con versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

6.5. Il CSE va redatto necessariamente in lingua italiana?

Non vi sono norme *ad hoc* nel Regolamento (neanche in quello di esecuzione 1329/2014, che ha pubblicato i modelli nelle varie lingue dell'UE). Si può ritenere fisiologico il rilascio in lingua italiana, ma appare legittimo anche il rilascio in un'altra lingua ufficiale UE, in base ai principi generali che regolano l'utilizzo delle diverse lingue nell'Unione Europea (salva la necessità di traduzione in caso si dovesse ritenere che si tratta di atto soggetto a registrazione, per cui dovrebbe seguire traduzione ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 131/1986).

7. CONSERVAZIONE DEL CERTIFICATO

(Giovanni Liotta e Carlo Alberto Marozz)

7. Il CSE va conservato dal notaio? Se sì, come?

Il Regolamento prevede che l'autorità che emette il CSE deve numerarlo e conservarlo; in assenza di norme - anche interne - *ad hoc* sulle relative modalità, la sua messa a raccolta (e repertorio) utilizzando il sistema di conservazione del notariato (analogico o digitale) appare attualmente l'unica soluzione possibile per consentire la gestione di tutte le vicende successive, ed in particolare il rilascio delle copie e la conservazione anche dopo la cessazione del notaio dall'attività, oltre alle modifiche, rettifiche o revoche.

Sull'originale conservato si potrà procedere ad annotare eventuali vicende modificative o estintive del certificato.

E' importante rilevare, però, che il testo emendato del Disegno di Legge Concorrenza, attualmente all'esame del Parlamento, prevede la conservazione del CSE nel Registro delle Successioni che dovrebbe essere tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato.

8. RILASCIO DELLE COPIE E LORO RINNOVO

(Caterina Valia)

8.1. Quali sono i soggetti legittimati a richiedere la copia del certificato?

Le copie del certificato possono essere richieste dal soggetto stesso che ha richiesto la redazione del certificato (una delle persone di cui all'art. 63, par. 1) nonché dai soggetti che dimostrino di avervi interesse (art. 70, par.1) quali, a titolo esemplificativo, il coerede, il legatario, il creditore del defunto.

Qualora la copia sia richiesta da un soggetto diverso da colui per il quale il certificato è stato redatto, è opportuno che l'autorità consideri se e quale interesse abbia, nel caso specifico, detto soggetto al rilascio della copia.

8.2. E' necessaria una formale richiesta di copia?

Non è necessaria, ma è senza dubbio utile una richiesta scritta, anche al fine della dimostrazione dell'interesse al rilascio.

8.3. E' necessario mantenere traccia delle copie rilasciate?

Il Regolamento si limita a richiedere un elenco dei soggetti ai quali vengono rilasciate le copie, soprattutto al fine di assicurare l'informazione delle eventuali vicende successive che possono riguardare il certificato, ma appare opportuno mantenere traccia anche del numero e della data delle copie via via rilasciate, con indicazione della relativa scadenza.

8.4. Come si tiene l'elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche?

Non vi sono particolari prescrizioni e regole da osservare, ma è sufficiente inserire nell'elenco i dati dei soggetti: può trattarsi di un elenco tenuto su supporto cartaceo o su supporto informatico, secondo le preferenze del notaio.

8.5. Come si calcola la data di scadenza che deve essere indicata nel CSE?

La data di scadenza di sei mesi si calcola facendo riferimento alla data di rilascio della copia; la data di scadenza è indicata nella stessa copia rilasciata.

8.6. In quali casi l'autorità di rilascio può "allungare" il periodo di validità della copia?

Il periodo di validità può essere allungato in casi eccezionali e particolari che devono essere motivati (art. 70, par.3). Qualora il notaio ritenga che le motivazioni addotte giustifichino una durata della copia del certificato superiore a quella di sei mesi, procede al relativo rilascio.

8.7. E' opportuno che la motivazione di "allungamento" sia documentata? Dove?

Sì, è opportuno documentare la motivazione.

E' consigliabile inserire la motivazione nella richiesta di copia di certificato da far compilare al richiedente e farne menzione nella copia, per giustificare la durata per un periodo superiore a quello ordinario.

8.8. Secondo quale formula deve essere apposta sul CSE la proroga di cui all'art. 70, par. 3, ultimo periodo, Reg.?

La proroga deve essere inserita in calce alla copia rilasciata e annotata nell'elenco delle copie rilasciate; l'autorità inserisce una formula del seguente tenore:

"La validità della presente copia, rilasciata a ... su richiesta, è prorogata al ... (Data e firma dell'autorità di rilascio)".

8.9. Prima di procedere alla proroga o al rilascio di una nuova copia del CSE, l'autorità di rilascio deve effettuare verifiche?

Ai fini del rilascio della copia non è richiesta una nuova attività istruttoria da parte dell'autorità.

E' opportuno chiedere al soggetto interessato alla copia se vi sono stati modifiche o cambiamenti della situazione rispetto a quanto indicato nel certificato; se la parte attesta che nulla è mutato e il notaio non ha avuto notizie di richieste di rettifica, modifica o revoca, di ricorsi o di sospensioni del certificato, lo stesso rilascia una nuova copia o proroga la precedente.

9. RETTIFICA, MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE, IMPUGNAZIONE
(Caterina Valia)

9.1. Quali sono gli errori materiali di cui all'art. 71, par. 1, Reg.?

Gli errori materiali sono meri errori di scrittura facilmente accertabili, quali quelli relativi all'inserimento delle generalità del richiedente o del defunto (data di nascita, stato civile, data di decesso del defunto) o ai dati identificativi degli immobili. L'errore si rileva immediatamente, mediante riscontro con i certificati rilasciati dagli uffici della pubblica amministrazione competenti.

L'errore materiale può essere corretto in via unilaterale e d'ufficio dall'autorità mediante emissione di un nuovo certificato corretto (e ritiro delle copie eventualmente già rilasciate del certificato errato).

9.2. Quali sono i soggetti interessati di cui alla medesima norma?

Il richiedente e chiunque dimostri di avervi interesse, poiché coinvolto e interessato nella situazione descritta nel certificato.

9.3. Chi può richiedere la modifica o la revoca del CSE e in quali casi?

La modifica e la revoca possono essere richieste da chiunque dimostri di avervi interesse, se risulta che il certificato o elementi in esso indicati non corrispondono al vero; si tratta, in tal caso, di aspetti sostanziali, quali quelli

relativi all'indicazione di beni e/o diritti spettanti ai legatari o all'individuazione della quota ereditaria spettante a ciascun erede.

9.4. Come si procede materialmente alle “modifiche” del CSE?

Si predispone un nuovo CSE datato e debitamente sottoscritto dall'autorità; dal modulo di richiesta risulterà il soggetto che ha richiesto la modifica, gli elementi che giustificano la medesima e le modifiche apportate.

9.5. Come si procede materialmente alla revoca?

L'autorità predispone un documento attestante la revoca, datato e debitamente sottoscritto; nella richiesta di revoca saranno indicati gli elementi che hanno determinato la revoca del certificato.

9.6. La revoca e la modifica del certificato possono essere fatte d'ufficio?

La revoca e la modifica, a differenza della rettifica, non possono essere effettuate dal notaio d'ufficio, ma devono essere effettuate sotto impulso di parte.

9.7. Le modifiche e la revoca del CSE devono essere annotate a margine del CSE che si modifica o revoca?

Sì, benché nessuna norma lo imponga è opportuno annotare la modifica e la revoca sul certificato successorio modificato o revocato.

9.8. Qual è l'autorità competente a procedere alla revoca o alla modifica del CSE?

La revoca e la modifica vengono effettuate dalla stessa autorità che ha emesso il CSE; se il notaio non è più in esercizio, il richiedente può rivolgersi ad un altro notaio.

9.9. Come si procede alla informativa di cui all'art. 71, par. 3 e di cui all'art. 73, par. 2, Reg.?

L'autorità invia apposita comunicazione con mezzi idonei a provare l'avvenuto ricevimento (quali la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento) alle persone indicate, utilizzando i dati acquisiti in sede di rilascio delle copie e contenuti nell'elenco che l'autorità deve tenere ai sensi dell'art. 70, par. 2.

9.10. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria ordini al notaio la rettifica, la modifica, la revoca o il rilascio del CSE in sede di ricorso ai sensi dell'art. 72, par. 2, Reg., come deve comportarsi il notaio?

Il notaio deve effettuare la rettifica, modifica, revoca redigendo un nuovo certificato o un apposito documento nel quale dà atto degli eventi che si sono verificati, indicando il provvedimento in forza del quale procede.

10. EFFETTI DEL CERTIFICATO

(Carlo Alberto Marcoz)

10.1. Quali sono gli effetti del CSE?

Gli elementi accertati e oggetto della certificazione si presumono esatti (art. 69, par.2): si presume quindi che la persona indicata come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possieda la qualità indicata nel certificato e/o i poteri enunciati nello stesso, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle specificatamente menzionate.

10.2. I terzi che eseguono pagamenti o consegnano qualche bene oggetto dell'eredità in base alle informazioni attestate nel CSE sono tutelati?

Sì; chiunque esegua pagamenti o consegna beni ad una persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli, si presume abbia agito correttamente, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da sua colpa grave (art. 70, par. 3).

10.3. I terzi che acquistano da chi è indicato nel CSE come legittimato a disporre di un bene sono tutelati?

Sì; se una persona menzionata nel certificato come legittimata procede all'alienazione di un bene dell'eredità, si presume che l'acquirente, se agisce in base alle informazioni attestate nel certificato stesso, abbia correttamente acquistato dal soggetto effettivamente legittimato, a meno che lo stesso acquirente fosse a conoscenza della falsità del contenuto del certificato o la ignorasse per negligenza grave (art. 70, par. 4).

10.4. Occorre che il CSE, per produrre i propri effetti, sia soggetto a qualche procedimento di controllo o di legalizzazione?

No; il certificato produce i propri effetti in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (art. 74).

11. IL CERTIFICATO SUCCESSORIO INTERNO E IL NOTAIO

(Anselmo Barone e Giovanni Liotta)

1. Le pagine che precedono lasciano aperto un interrogativo cui appare utile rispondere in fine del presente *vademecum*: **può il notaio rilasciare un Certificato Successorio (ad uso puramente) Interno (in prosieguo, anche: CSI), i.e. un certificato per una successione completamente e certamente priva di elementi di internazionalità?**

La risposta può articolarsi su diversi piani.

2. Un primo piano è quello normativo: l'unica via per il rilascio di un CSI appare, allo stato, l'approvazione di una norma *ad hoc*. Nell'attuale sistema introdotto dal Regolamento (UE) n. 650/2012 (in prosieguo, anche: il Regolamento) e dall'art. 32, comma 1, della legge n. 161/2014 - Legge europea 2013 *bis* - il rilascio da parte del notaio italiano di un Certificato successorio europeo (in prosieguo, anche: CSE) sembra presupporre, infatti, malgrado

qualche opinione dottrinale difforme, una successione con implicazioni transfrontaliere. Ciò, più o meno esplicitamente, si ricava non solo dalla natura stessa del Regolamento e dalla ripartizione di competenze tra UE e Stati membri ad esso sottesa, ma anche delle specifiche previsioni che individuano la *ratio* della istituzione del CSE ed i suoi effetti e, in particolare, dal considerando 67, dall'art. 63 e dall'art. 69.

La via legislativa al rilascio di un CSI potrebbe essere anche l'occasione per una reale semplificazione delle materia successoria con l'ulteriore obiettivo di assicurare maggior certezza ai traffici giuridici che coinvolgano beni ereditari. Nel disciplinare il CSI, il legislatore italiano potrebbe immaginare uno strumento di cui da tempo si chiede l'introduzione in Italia, un vero e proprio *Atto di Successione* che racchiuda in sé scopo ed effetti del CSE ma anche quanto oggi assolto dalla Dichiarazione di Successione e dagli atti di accettazione e rinuncia all'eredità. Si potrebbe cioè prevedere che il rilascio di un CSI si esaurisca nella individuazione di eredi, legatari, esecutori e amministratori con il contenuto dell'art. 68 del Regolamento ma che possa essere, caso per caso, implementato con il contenuto della Dichiarazione di Successione e l'accettazione o la rinuncia all'eredità. I vantaggi sarebbero non da poco: dal CSI potrebbero individuarsi i chiamati, i rinuncianti, gli eredi, legatari, amministratori ed esecutori, i beni ereditari iscritti in pubblici registri (quantomeno) con tutti gli altri dati per il pagamento delle imposte afferenti l'eredità e la trascrizione nei pubblici registri, in primo luogo quelli immobiliari, nonché la voltura catastale. L'Atto di Successione o CSI potrebbe essere un titolo (di contenuto elastico) che possa riassumere in sé o certificare gli attuali atti notori (o dichiarazioni sostitutive), l'accettazione e rinuncia ad eredità, la dichiarazione di successione.

3. La via giudiziaria: una seconda strada per pervenire all'auspicato rilascio di un CSI potrebbe essere quella giudiziale, in linea di principio praticabile, coerentemente con l'approccio prudenziale che si richiede anche nella *subiecta materia* al notaio, chiamato in ipotesi a rilasciare il CSI al fine di evitare ai cittadini inutili spese ovvero il compimento di formalità non idonee. Il Regolamento, nell'articolo 72 in particolare, si occupa della possibilità di impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria le decisioni adottate dall'autorità di rilascio del CSE. Il notaio, pertanto, dinanzi a una richiesta di rilascio di un Certificato Successorio per una successione *ex ante* sicuramente nazionale, dovrebbe rifiutare l'emissione del Certificato e la parte potrebbe rivolgersi al giudice ai sensi dell'art. 72 evidenziando come nessuna norma del Regolamento vieti un Certificato "ad uso puramente interno" e, anzi, sia desumibile il contrario dal suo art. 69, in base al quale il CSE produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri. La stessa parte istante potrebbe, inoltre, suffragare il proprio assunto invocando l'esigenza di non pregiudicare il cittadino italiano rispetto al non cittadino ovvero di non privilegiare, tra cittadini parimenti italiani, quelli che possono accedere al CSE e semplificare le pratiche successorie (anche, solo, perché il defunto aveva, per esempio, un conto corrente di un euro all'estero) rispetto a coloro che non vi possono ricorrere. Il giudice adito, a sua volta, potrebbe avvertire la necessità di scongiurare i rischi sopra descritti e, riconosciuta l'assenza di divieti normativi

specifici, ordinare conseguentemente il rilascio del Certificato o emetterlo egli stesso ai sensi dell'art. 72, paragrafo 2, secondo periodo, previo, se del caso, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea per sollecitarne l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del Regolamento.

4. Il piano di analisi appena affrontato, peraltro, si connette alle questioni relative al divieto di discriminazioni a rovescio ed alla applicazione della giurisprudenza (interna ed europea) e dalle norme nazionali che ad esso pertengono.

Si tratta di sviluppare un ragionamento già in altre sedi più dettagliatamente approfondito.

È un fatto più volte verificatosi che l'applicazione di una norma comunitaria da parte di uno Stato può porre i cittadini di questo in una posizione di svantaggio rispetto a quella dei cittadini degli altri Stati membri, dando così vita ad una c.d. "discriminazione a rovescio" o "alla rovescia", così definita perché ad essere vittime della discriminazione sono i soggetti dell'ordinamento interno (che lo stesso tende di regola a privilegiare) e non quelli appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.

Con specifico riguardo al tema in esame, come sopra anticipato, la possibilità di avvalersi del certificato successorio solo nell'ambito delle successioni transnazionali potrebbe finire per determinare una disparità di trattamento rispetto alle successioni interne, in danno sia degli eredi, impossibilitati a conseguire il rilascio di analogo certificato e gravati di una serie di adempimenti (e di costi) per poter esercitare i propri diritti, ereditari appunto, sia dei terzi.

Si consideri, ad esempio, la diversità del regime introdotto dall'art. 69 nn. 3 e 4 del Regolamento, relativamente alle ipotesi di pagamento di somme di denaro o di consegna di beni, ovvero di acquisto di beni ereditari dall'erede apparente, rispetto alla analoga disciplina dettata dall'art. 534 comma 2 c.c. ed applicabile alle successioni interne. Mentre tale disposizione pone a carico del terzo l'onere di dimostrare la propria buona fede per poter trattenere quanto acquistato o ricevuto dall'erede apparente, le or citate previsioni del Regolamento (che mettono fuori gioco la previsione codicistica nell'ambito delle successioni internazionali) pongono a carico dell'erede vero (ovvero del legatario, l'esecutore testamentario e l'amministratore veri) l'onere di provare – per poter ripetere il pagamento o la consegna ovvero recuperare il bene – che il terzo che ha contrattato con l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore apparenti sapesse che il contenuto del certificato non corrispondesse al vero o lo ignorasse per colpa grave.

Sembra evidente, così come rilevato in dottrina, l'effetto facilitante prodotto dal Regolamento, anche a beneficio dei terzi che contrattino con l'erede apparente.

5. Ebbene, in difetto di un intervento normativo *ad hoc*, il ricorso allo strumento giudiziale potrebbe consentire di rimuovere le situazioni di disparità di trattamento testé illustrate.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, per vero, ha più volte ribadito che tali situazioni di disparità, indirettamente originate dal diritto comunitario,

sono irrilevanti per l'ordinamento dell'Unione europea e possono essere valutate esclusivamente dal giudice nazionale alla luce degli strumenti offerti dal proprio ordinamento (così, fra le altre, Corte Giust. 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen II).

Nel nostro Paese, la questione è stata affrontata prima sul piano giurisprudenziale e poi dal punto di vista legislativo.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 443/1997, ha dichiarato le discriminazioni a rovescio, derivanti dalla coesistenza di norme interne più restrittive delle posizioni soggettive individuali con norme derivanti dall'ordinamento comunitario, incompatibili con l'art. 3 Cost., censurando dunque le norme italiane.

Per la Corte «all'impatto con il nostro sistema giuridico, quello spazio di sovranità che il diritto comunitario lascia libero allo Stato italiano non può risolversi in pura autodeterminazione statale o in mera libertà del legislatore nazionale, ma è destinato ad essere riempito dai principi costituzionali e, nella materia di cui si tratta, ad essere occupato dal congiunto operare del principio di eguaglianza e della libertà di iniziativa economica, tutelati dagli art. 3 e 41 Cost.».

Dopo la presa di posizione del Giudice costituzionale (più di recente ribadita con la sentenza n. 341/07), ad affrontare il problema delle discriminazioni a rovescio è intervenuto il legislatore, che, progressivamente, ha introdotto il principio della parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale. Invero, dapprima l'art. 2, comma 1, lett. h, della legge comunitaria per il 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62) ha previsto che i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie *«assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri»*.

Successivamente, l'art. 6, lett. d, legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), ha inserito nella legge 4 febbraio 2005, n. 11 (*“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”*), l'art. 14-bis a tenore del quale: *«1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»* ma, soprattutto al comma 2 *«Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale»*.

Ed identici principi sono stati da ultimo riaffermati dagli artt. 32, comma 1, lett. i e 53 della Legge 24 dicembre 2012 (*“Norme generali sulla partecipazione*

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea").

In un quadro normativo così novellato, l'intervento dell'autorità giudiziaria, se del caso con il coinvolgimento della Corte Costituzionale, costituirebbe strumento idoneo per eliminare ogni profilo discriminatorio, pervenendosi così ad una equiparazione, ai fini dell'utilizzo del Certificato, fra successioni internazionali e successioni interne.

6. In dottrina è stata altresì ipotizzata una via notarile alla introduzione del CSI, prospettandosi la possibilità di un suo rilascio da parte del notaio italiano, sin dal 17 agosto 2015, pur in assenza di una espressa disposizione (europea e/o nazionale) e/o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si tratta di impostazione teorica la cui praticabilità è resa problematica dalle suesposte considerazioni in ordine alla natura del Regolamento ed alla *ratio* della istituzione del CSE. Certo è, però, che non appare del tutto agevole circoscrivere la portata precettiva del Regolamento, *in parte qua*, alle sole successioni transfrontaliere, attesa la forza naturalmente espansiva della introduzione e della efficacia del certificato successorio europeo e la oggettiva difficoltà, anche e innanzitutto alla stregua dei ricordati principi "antidiscriminatori" (comunque operanti, per quanto suesposto, quantomeno in relazione alla posizione di cittadini UE residenti o stabiliti in Italia), di precludere l'estensione del suo ambito di applicazione pure alle successioni meramente interne. Tanto più che, in realtà, potrebbero in astratto verificarsi anche casi pratici nei quali *ex ante*, apparentemente o formalmente, ricorrevano i caratteri di una successione internazionale che poi, *ex post* (e/o anche *ex tunc*), siano venuti meno risultando la successione, in realtà, puramente interna. Si pensi al caso di un cittadino italiano residente in Italia con beni in Italia con un credito pecuniario 'estero' verso una banca o, in genere, un creditore estero per un contratto formatosi in altro Stato soggetto a legge straniera e alla possibilità che, dopo il rilascio del CSE, tale credito sia venuto meno anche retroattivamente e/o si scopra, in sede di riscossione che non sussisteva perché il titolo era nullo. In simili evenienze, in realtà, il rilascio di un Certificato destinato ad essere utilizzato per una successione (rivelatasi) nazionale finirebbe per essere ammesso, con una sostanziale vanificazione della rigida linea di demarcazione posta, ai fini in rilievo, fra successioni internazionali e successioni nazionali, foriera di ulteriori ed evidenti disparità di trattamento.

Ritenere *de iure condito* vietato il rilascio di un CSE al di fuori dei casi testualmente previsti, quindi, potrebbe determinare effetti inaccettabili quanto irragionevoli tenuto altresì conto che, a ben vedere, una applicazione espansiva del regolamento non solo non incontra, come detto, alcun divieto specifico, ma neppure viola alcuna previsione inderogabile, né lede alcun interesse meritevole di tutela.

Dovrebbe comunque derivarne, nella cennata prospettiva, l'inconfigurabilità di una responsabilità disciplinare per il notaio che abbia optato per il rilascio di un CSI, quantomeno nel caso in cui abbia rilasciato il Certificato in relazione a successione risultata - *ex post* - priva di elementi di internazionalità (ma, probabilmente, per le ragioni di seguito esposte, anche nel caso di rilascio

correlato a successione nazionale già *ex ante* considerata tale), in particolare nell'ottica dell'art. 28 della legge n. 89/1913. Tale disposizione, infatti, così come anche di recente puntualizzato dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 25408/13), non si applica agli atti inefficaci, quali potrebbero ritenersi, nell'ipotesi di ritenuta esclusione della possibilità di rilasciarli, i certificati successori a uso puramente interno. Anzi, a ben vedere, potrebbe anche ritenersi che un CSI, nel caso di specie, potrebbe esser assimilato a quelli che in dottrina sono stati qualificati come *atti inutili* e, per tale ragione, privi di effetti. Un parallelo può esser fatto con la rinuncia all'eredità fatta dopo l'accettazione della stessa (espressa o tacita che sia), atto che non genera alcun effetto e responsabilità per il notaio che lo riceva e che può esser collocato nella sopra individuata categoria. In analogia, un CSI rilasciato dal notaio, in quanto *atto inutile*, non previsto né disciplinato dalla legge né vietato, non produrrebbe in capo al medesimo profili di responsabilità disciplinare.

7. Resta solo da aggiungere che una prassi notarile in qualche misura anticipatoria della istituzione del CSI potrebbe indurre, prima o poi, anche il legislatore statale ad una riflessione sulla opportunità di adottare disposizioni di adeguamento del quadro normativo interno alle previsioni del regolamento, al fine di evitare l'insorgere delle ricordate situazioni di disparità di trattamento che, alla luce delle considerazioni dianzi svolte, rischiano di risultare non compatibili con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.